

Decreto "sostegni-bis"

Poche risorse e tante invasioni di campo su prerogative contrattuali e sull'autonomia delle scuole.



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO



WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Indice

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
SCUOLA	4
RECLUTAMENTO	4
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	7
LSU	12
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CSPI)	13
EDILIZIA SCOLASTICA	14
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	16
POVERTÀ EDUCATIVA	17
MOBILITY MANAGER SCOLASTICO.....	18
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	19
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONE DIRIGENZIALE TECNICA CON COMPITI ISPETTIVI	20
SCUOLE EUROPEE	21
UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM	22
IeFP, IFTS, ITS	24
SETTORI PRIVATI.....	24
ULTERIORI INTERVENTI.....	25

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 38 (Disposizioni in materia di NASPI)

Sintesi contenuto **Fino al 31 dicembre 2021**, per le prestazioni NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021, **non si applica la riduzione del 3 per cento**, che decorre **dal primo giorno del quarto mese di fruizione**. Tale riduzione, disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), verrà ripristinata dal 1° gennaio 2022. Pertanto **da gennaio 2022 la riduzione sarà calcolata tenendo conto dei mesi complessivi di fruizione, inclusi quelli "neutralizzati"**. A sostegno del provvedimento sono previsti oneri valutati in 327,2 milioni di euro.

Il nostro giudizio In un **contesto complessivamente molto critico**, il pagamento dell'intero importo mensile rappresenta una **piccola positiva novità** per i lavoratori che accedono alla NASpI. Ricordiamo che **il provvedimento non trova applicazione sulle indennità richieste dopo il mese di settembre 2021**, per le quali la quarta mensilità si colloca nel 2022, dunque oltre la scadenza fissata al 31 dicembre 2021.

Le nostre proposte Per quanto riguarda i settori della conoscenza, occorre una **efficace politica di contrasto alla precarietà**, condizione che compromette la qualità dell'offerta formativa e costringe ogni anno le lavoratrici e i lavoratori a lunghi periodi di disoccupazione, penalizzandoli sotto l'aspetto professionale, delle prospettive di vita personale e familiare, dal punto di vista economico. È necessario inoltre provvedere al pieno riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici.

SCUOLA

RECLUTAMENTO

Articolo 59

(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)

Sintesi contenuto **PERCENTUALI ASSUNZIONI CONCORSI 2018:** Per il 2021/22 la quota di assunzioni destinate alle assunzioni da Concorso 2018 della secondaria ([DD 85/2018](#)) e Concorso straordinario primaria e infanzia ([DD 1546/2018](#)) sale al 100% dei posti che residuano dopo le assunzioni dal concorso 2016

INGRESSO IN GRADUATORIA PER IDONEI CONCORSO 2020: gli idonei del concorso straordinario 2020 della secondaria (DD 510/2020) entrano nelle graduatorie, finora era prevista la loro collocazione in elenchi non graduati. Questo quindi consentirà la possibilità di accesso al ruolo anche per gli idonei.

ARTICOLAZIONE CONCORSO 2020: sempre in riferimento al concorso straordinario 2020 ([DD 510/2020](#)) è abrogata la prova orale e l'acquisizione dei 24 CFU ai fini dell'abilitazione.

SEMPLIFICAZIONE CONCORSI ORDINARI:

è prevista unica prova scritta con quesiti a risposta multipla (conoscenze/competenze della classe di concorso/tipologia di posto + informatica + inglese); a seconda del numero dei partecipanti svolgimento prova anche non contestuale a livello nazionale; prova superata con voto pari almeno a 70/100.

- prova orale
- valutazione titoli
- formazione graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso
- i bandi dei 2 ordinari già previsti saranno modificati senza riaprire i termini per la partecipazione (per adeguarli alle nuove previsioni normative)

CONCORSO STEM:

Il concorso ordinario delle classi A20 (Fisica - 282 posti), A26 (Matematica - 1005 posti), A27 (Matematica e fisica - 815 posti), A28 (Matematica e scienze - 3.124), A41 (Scienze e tecnologie informatiche - 903 posti), si svolgerà:

- prova scritta con 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 sulle discipline,
- 5 informatica, 5 inglese prova superata con 70/100
- prova orale, superata con punteggio pari a 70/100
- formazione graduatoria entro il 31 luglio 2021 (sulla base della somma di voto scritto+ orale, quindi senza titoli).

Non si riaprono i termini di partecipazione al concorso, il bando è già uscito insieme al calendario.

I candidati già iscritti al concorso ordinario che concorrono per questa procedura potranno partecipare comunque al concorso ordinario, senza limiti anche in caso di bocciatura.

I posti di queste discipline destinati al concorso ordinario saranno rideterminati in funzione anche di questa procedura.

ASSUNZIONI STRAORDINARIE DA GPS: per il 2021/22 in coda alle graduatorie vigenti i posti residui delle immissioni in ruolo possono essere attribuiti a docenti che:

- a) sono iscritti nella 1 fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi
- b) sono iscritti nella 1 fascia GPS posto comune + elenchi aggiuntivi e hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole statali entro l'a.s. 2020/2021 negli ultimi 10 anni (oltre l'anno in corso).

La procedura per i docenti individuati da GPS prevede:

- contratto a TD su posto vacante
- percorso di formazione e prova (Articolo 13 [DLgs 59/2017](#))
- prova disciplinare con commissione esterna alla scuola, cui si accede dopo valutazione positiva del percorso di formazione e prova
- in caso di valutazione positiva assunzione a TI, retrodatazione giuridica al 1/9/2021 e conferma nella medesima scuola
- in caso di valutazione negativa percorso formazione e prova, il percorso stesso si ripete; in caso di valutazione negativa della prova disciplinare, decadenza dalla procedura e impossibilità di trasformazione del contratto a TI

NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO: è bandito un concorso straordinario per regione e classe di concorso riservato ai docenti non coinvolti nelle assunzioni da GPS, per i posti residui delle immissioni in ruolo 2021/2022, al netto degli accantonamenti per i concorsi ordinari.

- Requisiti: avere svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici
- Ciascun candidato può partecipare in una regione e per una sola classe di concorso per la quale abbia maturato almeno una annualità.
- Le GMR sono costituite sommando i titoli posseduti e il punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione.
- Nel limite dei posti messi a bando i vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione
- In caso di valutazione positiva il candidato è assunto a TI a decorrere dal 1/9/2022. Nell'a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Le graduatorie decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.

RISERVA DI POSTI PER I CONCORSI ORDINARI: i bandi dei futuri concorsi ordinari prevedono una riserva di posti del 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di

almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

La riserva vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.

Il nostro giudizio

Data l'ampiezza dell'intervento del legislatore sulla materia del reclutamento rileviamo come **sarebbe stato necessario un provvedimento ad hoc per riformare in modo organico questo ambito.**

La norma contiene alcune misure condivisibili, come l'estensione della percentuale di posti assegnati ai concorsi del 2018 e l'inserimento degli idonei del concorso straordinario 2020 in graduatoria, in modo che possano accedere alle assunzioni.

La **fase straordinaria di assunzioni da GPS** è stata integrata mediante emendamenti che hanno ampliato la platea dei docenti coinvolti nel settore del sostegno, tali emendamenti hanno ripreso alcune nostre proposte.

Risulta inadeguata la scelta di non allargare le assunzioni alla seconda fascia GPS, così come la proposizione dell'ennesimo concorso straordinario con prove di natura disciplinare per i precari con tre anni di servizio è davvero discutibile.

Gli interventi su concorso STEM e concorsi ordinari stanno dimostrando tutti i propri limiti non solo sul piano delle modalità "selettive" e dei risultati prodotti dalle stesse, ma soprattutto sul piano della capacità di reclutare le future migliori professionalità.

Le nostre proposte

La nostra proposta è quella di **un intervento complessivo sul sistema di reclutamento della secondaria in via transitoria e a regime, con una riforma incentrata su percorsi di formazione in ingresso** che diano l'accesso all'abilitazione e al ruolo. **Immaginiamo percorsi abilitanti senza selezione in ingresso per i docenti con tre anni di servizio o di ruolo su altra disciplina e percorsi analoghi avviati con regolarità per tutti i neo laureati**, in modo da garantire a tutti adeguate competenze professionali in ingresso e contemporaneamente meccanismi di selezione gestiti con regolarità e coerenza nel tempo.

AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Articolo 58 comma 1 lettera a) (Calendario scolastico)

Sintesi contenuto La norma invita le **Regioni a deliberare dei calendari scolastici** che tengano conto di possibili **attività di recupero come attività ordinaria**.

Il nostro giudizio **Non si introduce nulla di nuovo in quanto** a responsabilità e compresenze. Tuttavia la disposizione è legata a quanto definito alla lettera c).

Le nostre proposte Riteniamo che **il calendario scolastico attuale**, che prevede la possibilità di attività didattiche dal 1° settembre al 30 giugno, sia **già sufficiente per poter progettare attività integrative di recupero** (curricolari ed extracurricolari).
Al contrario è **sbagliato invadere il campo contrattuale e l'autonomia degli organi collegiali**.

Articolo 58 comma 1 lettera b) (Tempistica immissioni in ruolo)

Sintesi contenuto La norma prevede una accelerazione delle operazioni di avvio anno scolastico in modo da **concludere in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre 2021) anche le operazioni di assegnazione delle supplenze annuali**

Il nostro giudizio Anticipare le operazioni di inizio anno in linea di principio può andare bene, ma i fatti stanno dimostrando che **questa operazione da sola non garantisce l'avvio regolare dell'anno scolastico**. Di fatto si traduce nell'**ennesima operazione burocratica** che sta costringendo gli uffici a mettere continuamente in discussione le indicazioni che vengono fornite dal Ministero. Si tratta di un **aggravio di lavoro e di confusione** per il gran numero di canali di immissione (per i docenti possono essere anche 6: GAE; GM 2016, 2018, 2020, STEM, GPS) e per il fatto che ad oggi non sono ancora noti i contingenti per le assunzioni del personale ATA.

Le nostre proposte Riteniamo che sia necessario **mettere in campo un progetto a medio e lungo respiro** che permetta di porre rimedio fin da subito all'enorme problema dei posti vacanti ad inizio anno con un'**operazione straordinaria di immissione in ruolo**, ma che poi disegni percorsi di reclutamento ordinario con cadenza anche biennale.
Tutte le procedure (reclutamento e assegnazione dei contratti a tempo determinato) devono avvenire soltanto dopo aver espletato le dovute informative sui contingenti e sui posti che si rendono di volta in volta disponibili.

Articolo 58 comma 1 lettera c)
(Integrazione e rafforzamento apprendimenti dal 1° settembre)

Sintesi contenuto Si interviene prevedendo **attività di recupero e rafforzamento degli apprendimenti dal 1° settembre** come **attività ordinaria**, quindi **senza oneri aggiuntivi**.

Il nostro giudizio **L'intervento di legge rappresenta l'ennesima invasione da parte del legislatore su materie di natura contrattuale** (l'orario di lavoro), nonché dell'autonomia degli organi collegiali.
Le eventuali attività di recupero derivano da delibere delle Scuole sia in ciò che concerne i contenuti sia in ciò che concerne i tempi di realizzazione dell'attività.

Le nostre proposte **Abbiamo già espresso lo scorso anno la nostra contrarietà a queste ingerenze del legislatore** che, anche in tempi di emergenza, non è giustificato a prendere decisioni unilaterali così invasive. Peraltro le Scuole non hanno mai smesso, in questi lunghissimi mesi di emergenza sanitaria, di mantenere vivo con gli alunni il rapporto umano e pedagogico: appare evidente dunque che **solo le Scuole possono definire l'eventualità di recuperi**. Per questo **sarebbe stato necessario prevedere un'operazione più coraggiosa** finalizzata a fornire loro maggiori mezzi (economici e umani) per poter realizzare attività di integrazione e rafforzamento. **Stressare il contratto e le norme sull'autonomia scolastica è irrispettoso delle professionalità scolastiche e delle prerogative sindacali**.

Articolo 58 comma 1 lettera d)
(Studenti con patologie gravi o immunodepressi)

Sintesi contenuto Si prevede la **possibilità di adottare, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, provvedimenti dedicati alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi**, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica **anche avvalendosi della didattica a distanza**.

Il nostro giudizio Necessaria la previsione di misure specifiche relative ad alunne ed alunni che per gravi patologie si trovano nell'impossibilità di seguire le lezioni "in presenza", così come [già avvenuto per l'a.s. 2020/2021](#).

Le nostre proposte Si prevede che le misure saranno, comunque, contenute nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ovvero utilizzando i docenti già assegnati alle scuole. Ricordiamo che, **per l'anno scolastico 2021/22, sono state drasticamente ridotte le risorse professionali aggiuntive**, assicurate lo scorso anno attraverso la predisposizione **del cosiddetto "organico Covid"**. **La FLC CGIL chiede di prevedere finanziamenti ulteriori rispetto alle attuali previsioni** proprio per tutelare, al contempo, il diritto allo studio e quello alla salute di questa tipologia di alunni, nel rispetto dell'autonomia progettuale delle scuole e delle prerogative degli Organi Collegiali.

Articolo 58 comma 2 lettera b)
(Sospensione call veloce per docenti e DSGA)

Sintesi contenuto Con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico, **la norma sospende per l'a.s. 2021/2022 le procedure di chiamata veloce, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente e dei DSGA** sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico in regioni diverse da quella in cui sono collocati in graduatoria di merito. **La chiamata veloce sarà di nuovo in vigore dal 1° settembre 2022.**

Il nostro giudizio **La cosiddetta chiamata veloce, riservata ai docenti e ai DSGA, ha già dimostrato lo scorso anno la sua inefficacia:** sono state poche centinaia i docenti che hanno partecipato a questa sequenza del reclutamento, a causa soprattutto dei vincoli alla mobilità a cui sono soggetti; per i DSGA le graduatorie regionali risultano vuote nella maggior parte dei casi. Appare del tutto evidente quindi che questo strumento non rappresenta una misura idonea ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Nel frattempo per i DSGA il Ministero ha già voluto procedere con l'emanazione dello schema di decreto (ora al parere del CSPI) che dovrà disciplinare dal 1° settembre 2022 le procedure di chiamata veloce per l'assunzione a tempo indeterminato dei DSGA.

Le nostre proposte **Abbiamo chiesto un ripensamento sull'emanazione del Decreto ministeriale per i DSGA,** applicativo della procedura dal 1° settembre 2022, dal momento che a nostro parere non ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di questa emanazione, di fronte anche a misure, in questo momento, molto più urgenti. In particolare occorre dare una risposta in questo momento agli Assistenti Amministrativi Facenti funzione di DSGA con tre anni di attività nel ruolo; occorrono per tutto il personale concorsi ordinari regolari da bandire con immediatezza; revisione delle procedure concorsuali che evitino il fallimento già registrato in molte situazioni regionali, come i posti rimasti vacanti a conclusione dei percorsi selettivi.

Articolo 58 comma 2 lettera f)
(Permanenza sulla sede del personale docente)

Sintesi contenuto **L'intervento di legge riduce l'obbligo di permanenza sulla sede di assunzione da 5 a 3 anni previsto per i docenti neoimmessi in ruolo.** Si prevede, inoltre, **per tutti i docenti il vincolo triennale sulla sede ottenuta a seguito della mobilità,** ovvero l'impossibilità a presentare una nuova domanda prima dei tre anni dalla precedente in qualsiasi caso di assegnazione sulla provincia richiesta.

Il nostro giudizio **Si tratta di una chiara invasione del campo contrattuale:** se da un lato è bene intervenire su un vincolo posto da un'altra legge attenuandone gli effetti, dall'altro si dispone e si introduce in modo surrettizio un provvedimento peggiorativo rispetto alla materia regolata per via negoziale. È il CCNI, infatti, a definire in quali casi specifici di domanda volontaria si applicano l'obbligo di permanenza e le eventuali

deroghe. Questa è, ancora una volta, una **intromissione unilaterale** sulle competenze del contratto, destinata a condizionare le posizioni delle parti nel prossimo rinnovo triennale.

Le nostre proposte **L'intera materia deve essere riportata all'interno della contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità**, perché lo prevede lo stesso CCNL. Ogni altro intervento è una chiara ingerenza sulle prerogative sindacali, di cui si limitano gli spazi d'azione per legge.

Articolo 58 comma 4 e 4bis (Istituzione nuovo Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Sintesi contenuto È definito un **fondo per l'anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di 350 milioni di euro nel 2021**, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Il nostro giudizio Sicuramente **positivo l'ampliamento delle destinazioni di spesa dello stanziamento** che adesso può essere utilizzato per una molteplicità di interventi come, ad esempio, quelli legati all'assistenza degli studenti con disagio psicologico, con disabilità, con disturbo degli apprendimenti.

Le nostre proposte Superata la fase emergenziale, è **necessario rinforzare e rendere strutturali i fondi di funzionamento delle scuole**, nonché quelli per l'organizzazione del Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Articolo 58 comma da 4-ter a 4 quinquies (Attivazione di ulteriori incarichi temporanei)

Sintesi contenuto La norma prevede la **conferma della possibilità di istituire contratti temporanei** al personale scolastico docente ed ATA fino al 30 dicembre 2021, in deroga alle dotazioni organiche attuali, **utilizzando fondi residuati dalla legge 77/20** di conversione del [decreto legge 34/20](#).

Il nostro giudizio **Riteniamo questa operazione di conferma del cosiddetto "organico Covid" del tutto inadeguata e insufficiente**, nel metodo (contratti temporanei fino al 30 dicembre con finanziamenti con una gestione basata su richieste specifiche degli USR) e nel merito (si tratta di una misura estemporanea che potrà permettere soltanto pochi interventi. Teniamo presente che lo scorso anno sono stati necessari oltre 70.000 contratti).
È esplicitata la finalizzazione sul recupero degli apprendimenti, che esclude qualsiasi possibilità di sdoppiamento della classe. Il MI ed il Governo non prevedono ulteriori risorse da investire, ma ragionano esclusivamente sui residui di finanziamenti precedenti.

Le nostre proposte **La FLC CGIL propone da tempo il passaggio dell'organico straordinario nell'organico di fatto**: questo permetterebbe una gestione più trasparente dei criteri di attribuzione delle risorse e la programmazione delle attività fin dal primo giorno di scuola.

Articolo 58 comma 4-sexies Tavoli di coordinamento presso prefetture

Sintesi contenuto **Confermati tavoli di coordinamento presso le prefetture** con la partecipazione degli Uffici scolastici regionali (Usr) per favorire il **raccordo degli orari delle attività didattiche delle scuole e il servizio di trasporto pubblico.**

Il nostro giudizio Riteniamo che sia stato un **errore escludere dalla cabina di regia territoriale le rappresentanze sindacali di scuola e dei trasporti.** Così come è importante prevedere la **presenza di una rappresentanza delle autonomie scolastiche** e, laddove esistono, dei **coordinamenti dei presidenti dei consigli di istituto.** Al netto di quanto prevede il comma, infatti, è un **contesto del tutto extra-scolastico a determinare le misure** cui gli istituti devono adattare gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici, e conseguentemente programmare il piano dell'offerta formativa ad invarianza di risorse.

Le nostre proposte **È necessario un decreto che integri i tavoli permettendo anche alle parti sociali** (organizzazioni sindacali di categoria scuola e trasporti e autonomie scolastiche) di potersi confrontare per una organizzazione efficace non solo dal punto di vista logistico, ma anche didattico.

Articolo 58 comma 3 (Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per Enti Locali)

Sintesi contenuto Si tratta di **risorse** già stanziati dal [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 **per trasferimenti agli enti locali per l'acquisizione di nuovi spazi e strutture edilizie da destinare all'attività didattica** (anche mediante l'affitto di strutture temporanee) per le scuole che ne avessero bisogno al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. Al fine di garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022 sono stanziati **ulteriori 70 milioni** per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare **entro e non oltre il 31 dicembre 2021.**

Il nostro giudizio Poco comprensibile che il periodo di riferimento per attività legate al funzionamento delle scuole non sia l'intero anno scolastico, ma il 31 dicembre 2021. Nonostante l'incremento di risorse, **questo stanziamento appare tardivo rispetto alle indispensabili sinergie da attivare** tra istituzioni scolastiche e enti locali e soprattutto ancora insufficiente, **non adeguato ad assicurare a tutte le scuole la ripresa delle attività didattiche in presenza e in condizioni di sicurezza.**

Le nostre proposte È necessario prevedere ai **tavoli di coordinamento prefettizi di cui all'Articolo 58 comma da 4-sexies la presenza delle parti sociali** perché si faccia sintesi per garantire misure nazionali sinergiche, precise e univoche.

LSU

Articolo 58 comma 2 lettera g)

- Sintesi contenuto** La misura prevede lo **spostamento della data di assunzione in ruolo del personale ex LSU e Appalti storici**, che era già stata posticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° marzo 2021, al 1° settembre 2021.
- Il nostro giudizio** La **procedura assunzionale è partita con notevole ritardo** sui tempi previsti, a causa del mancato concerto sul decreto interministeriale che ha comportato la proroga nelle date di assunzione, con **notevoli disagi tra i lavoratori coinvolti**, dal momento che questi sono senza stipendio e senza ammortizzatori sociali da mesi.
Questa procedura va completata entro il più breve tempo possibile, affinché le scuole possano far fronte alle proprie esigenze per l'avvio dell'anno scolastico.
- Le nostre proposte** Abbiamo chiesto la garanzia all'Amministrazione affinché gli USR, che dovranno effettuare le verifiche sui requisiti dei candidati, rispettino i tempi di uscita delle graduatorie di merito.
Inoltre, il **riconoscimento giuridico del servizio a partire dal 1^ marzo**, come previsto dalla legge, **a prescindere dalla decorrenza economica**, che decorrerà dal momento della loro assunzione in servizio.
Infine, abbiamo aperto una vertenza, avanzando un emendamento specifico per una **ulteriore fase assunzionale** che consenta la partecipazione dei lavoratori con i 5 anni di anzianità sui posti rimasti liberi, in province diverse da quella di servizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CSPI)

Articolo 58 comma 2 lettere d) e h)

- Sintesi contenuto** **Permane fino al 31 agosto 2021 il termine di sette giorni a decorrere dalla richiesta del Ministro dell'istruzione per rendere i previsti pareri.**
Per ragioni legate all'emergenza sanitaria, **l'organismo rimane in carica fino al 31 agosto 2022.** Viene allineata la durata della carica dei Consiglieri eletti con quella dei Consiglieri nominati dal Ministro. Prevista una successiva ordinanza.
- Il nostro giudizio** Particolarmente **complessa, l'attività istruttoria e l'espressione di parere** di questo importante organo collegiale della scuola che spesso integra e arricchisce i provvedimenti del MI, nella fase pandemica è stata **ridotta a solo sette giorni**, mentre, di fatto, le attività a distanza complicano il lavoro di confronto e dibattito che rende autenticamente democratico questo organismo.
Positivo il rinvio delle previste elezioni che la FLC CGIL [aveva auspicato](#) e estremamente utile l'allineamento della durata in carica dei componenti elettivi e nominati, soprattutto per l'efficacia del lavoro delle commissioni, dell'ufficio di presidenza e del Presidente.
- Le nostre proposte** Si chiede di **riportare i termini per l'espressione dei pareri alla loro originaria definizione**, come previsto dall'articolo 3 del [decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233](#).

EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 58-bis

(Fondo unico per l'edilizia scolastica e interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

Sintesi contenuto **Il Fondo finalizzato alle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017** nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, **viene integrato nel Fondo unico per l'edilizia scolastica** con il mantenimento del finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà disposto il riparto delle risorse al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria degli interventi già approvati.

Il nostro giudizio **Positivo l'avvio degli interventi individuati** dalla graduatoria già approvata dal [decreto del MIUR n. 427 del 21 maggio 2019](#) e del relativo [avviso pubblico n. 24404 dell'11 luglio 2019](#), ma la soppressione dello specifico Fondo potrebbe avviare alla chiusura della fase di attenzione ed investimenti sul tema.

Le nostre proposte **Non si prevedono risorse ulteriori per una importante attività di ricostruzione.** Indispensabile una attività di monitoraggio del fabbisogno del patrimonio edilizio dei territori interessati per la pianificazione degli investimenti in strutture scolastiche e universitarie.

Articolo 77 comma 4

(Incremento Fondo unico per l'edilizia scolastica)

Sintesi contenuto Si conferma lo stanziamento di ulteriori risorse a favore del **Fondo unico per l'edilizia scolastica incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.**

Il nostro giudizio Si tratta di un **incremento di risorse** a favore del sistema scolastico, ma, nonostante ciò, questo stanziamento appare tardivo (praticamente a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico) e soprattutto **privo della visione programmatica necessaria a stabilire priorità e urgenze** negli interventi in edilizia scolastica. **È mancata** in questi lunghi mesi della pandemia e non si scorge nelle più recenti iniziative di governo **una visione d'insieme e una capacità programmatica**, da coordinare con gli EE.LL., finalizzata a migliorare e riqualificare il patrimonio edilizio del nostro sistema di istruzione **né, tantomeno**, ad assicurare a tutte le scuole **la ripresa delle attività didattiche in presenza e in condizioni di sicurezza.**

Le nostre proposte **La FLC CGIL considera indispensabile, al fine di un efficace utilizzo delle risorse impiegate, la definizione di priorità e urgenze.** Sarebbe necessario prevedere interventi finalizzati a ridurre i pesanti divari territoriali esistenti, predisponendo **una cabina di regia**

nazionale, da replicare sui diversi ambiti territoriali in una logica di concertazione tra livelli e con le parti sociali, anche al fine di prevenire le consuete difficoltà nella sinergia tra MI e EELL, che spesso si scaricano sulle istituzioni scolastiche.

Nella fase di predisposizione degli interventi, sarebbe necessario mantenere la dimensione pedagogico didattica nella realizzazione/ristrutturazione dei locali scolastici con mense, laboratori e infrastrutture sportive, in una logica di sistema. Si rammenta, anche in questa sede, la necessità di procedere con le attività di appalto, prestando la massima attenzione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Articolo 58 comma 5 ter e 5-quater

(Concessione in comodato d'uso di dispositivi digitali per studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro)

Sintesi contenuto Il comma 5-ter prevede la **concessione in comodato d'uso gratuito** agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui di dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, fra l'altro, di favorire la fruizione della **didattica digitale integrata**. Il beneficio è concesso nel **limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021**. A tal fine **il Fondo per il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)**, di cui all'Articolo 1 comma 62 della [Legge 107/15](#) **viene incrementato di 20 milioni di euro per il 2021**.

Il nostro giudizio Si tratta di una **norma di semplificazione di un intervento già previsto dalla Legge di bilancio 2021** che era rivolto a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID). A tal fine **era stato istituito uno specifico fondo di 20 milioni** la cui ripartizione era affidata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. **Con la nuova norma le stesse risorse sono assegnate solo alle istituzioni scolastiche** e gestite dal Ministero dell'Istruzione attraverso il PNSD. Si tratta di una **azione positiva se sarà inserito in quadro di interventi più complessivo**, finalizzato a sostenere il ritorno alla didattica in presenza attraverso misure di sistema quali la riduzione del numero degli studenti per classe, l'ampliamento del tempo scuola, la lotta alla precarietà.

POVERTÀ EDUCATIVA

Articolo 63

(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

Sintesi contenuto **Quota parte** delle risorse del "Fondo per le politiche della famiglia", appositamente **incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021**, è destinata al **finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di **potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa** destinati alle attività dei minori.

Tali **risorse sono ripartite tra i Comuni**, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni. Lo stesso decreto dovrà stabilire le **modalità di monitoraggio** dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è incrementato a 100 milioni di euro per il 2021 e prorogato per l'anno 2022 per un ammontare di 115 milioni di euro.

Il nostro giudizio **Si tratta di interventi che rispondono parzialmente alle esigenze di recupero** della socialità, della dimensione ricreativa e di contrasto alla povertà educativa, oltre che di conciliazione delle famiglie.

Riteniamo **condivisibili le ragioni del provvedimento** e doveroso il sostegno di tali attività da parte dello Stato, soprattutto alla luce delle difficili condizioni in cui bambine, bambini, adolescenti hanno vissuto negli ultimi due anni. **Ma occorre ricordare che la Scuola è l'istituzione per eccellenza preposta a combattere disuguaglianze e povertà, materiali e formative;** solo un piano di interventi strutturali volti a qualificare il sistema pubblico di istruzione può garantire risultati positivi in questa direzione. **Lo Stato ne è il primo responsabile.**

Le nostre proposte Occorre **avviare urgentemente una stagione di innovazione e investimenti nel sistema pubblico di istruzione**, secondo le priorità che, come FLC, abbiamo più volte indicato: aumento del tempo-scuola, implementazione degli organici, riduzione degli alunni per classe, formazione, creazione di ambienti educativi adeguati ai bisogni di crescita delle nuove generazioni.

MOBILITY MANAGER SCOLASTICO

Articolo 51 comma 7 lettera b)

**Sintesi
contenuto**

Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea e un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una **dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021**, destinato all'erogazione di contributi **in favore, oltre che delle imprese e delle pubbliche amministrazioni**, indicati allo stesso comma alla lett. a), **anche degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado che predispongano, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, previa nomina del [mobility manager scolastico](#) (di cui all'Articolo 5, c. 6, [Legge 28 dicembre 2015, n. 221](#)), seppure in mancanza delle previste Linee guida del Ministero dell'Istruzione.

**Il nostro
giudizio**

Si tratta di un **intervento estemporaneo** rispetto all'organizzazione delle scuole, perché un efficace piano finalizzato alla distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea non può essere tale se non si definiscono i necessari distanziamenti e soprattutto perché permane la promiscuità dei trasporti.

**Le nostre
proposte**

Sarebbe opportuno prevedere risorse finanziarie adeguate alla **predisposizione di mezzi di trasporto dedicati agli studenti**, con capienze predeterminate anche individuando raccordi territoriali tra le aziende e le istituzioni scolastiche.

Inoltre, è necessario prevedere ai **tavoli di coordinamento prefettizi** di cui all'Articolo 58 comma da 4-sexies **la presenza delle parti sociali**, garantendo misure nazionali sinergiche, precise e univoche.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Articolo 75 bis

(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

Sintesi contenuto In favore del personale con **sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta**, il legislatore autorizza il **MAECI a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e**, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

Il nostro giudizio Nel quadro di un'azione di tutela della salute del personale in servizio all'estero, come da sempre rivendicato dal nostro sindacato, anche sotto il profilo assicurativo, il legislatore ha disposto tre significative innovazioni:

- 1) per la **polizza sanitaria**, il passaggio da un sistema di adesione facoltativa a un sistema di stipula collettiva e automatica, con sottoscrizione e pagamento integralmente a carico del MAECI;
- 2) l'introduzione della **polizza assicurativa** per urgenze sanitarie del personale in caso di missioni brevi nei Paesi ove non sussista l'assistenza diretta;
- 3) per la **polizza vita/infortuni**, l'innalzamento degli indennizzi e l'estensione delle coperture assicurative.

Le nostre proposte Naturalmente **accogliamo favorevolmente questa attenzione** al personale italiano in servizio in missione all'estero: riteniamo che si debba intervenire con la **stessa energia anche per favorire la vaccinazione del personale scolastico** e per fornire ogni forma di assistenza e tutela contrattuale soprattutto a chi sta prestando servizio in sedi disagiate e particolarmente disagiate.

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONE DIRIGENZIALE TECNICA CON COMPITI ISPETTIVI

Articolo 58 comma 2 lettere 0a) e a)

Sintesi contenuto La norma **modifica gli articoli del TU 297/1994 sulla funzione ispettiva, sulle prove concorsuali e sulla composizione della commissione.**

Il nostro giudizio **Le modifiche** apportate dalla legge di conversione del DL Sostegni- bis alla figura dei dirigenti tecnici e alle procedure per il reclutamento **cancellano di fatto il ruolo autonomo del dirigente tecnico, trasformandolo in una sezione incardinata nel ruolo dei dirigenti del ministero**, la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, senza collegamenti con l'amministrazione periferica. (USR). Si tratta di un **accentramento che limita l'autonomia del dirigente tecnico** che invece sarebbe necessaria nella funzione di supporto alle scuole autonome per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e della professionalità docente. Le modalità di reclutamento confermano tale accentramento anche attraverso l'eliminazione di ogni riferimento agli ordini di scuola, l'eliminazione del parere del CSPI sui contenuti del bando di concorso e la possibilità di configurare le commissioni solo con soggetti interni all'amministrazione.

Le nostre proposte Piuttosto che intervenire sul quadro normativo sarebbe **necessario ricostituire il corpo dei dirigenti tecnici garantendo la biennialità dei concorsi, riportando l'organico ad almeno 600 unità** (oggi l'organico è di 190 unità ed è coperto solo per un terzo) e rafforzando il suo ruolo autonomo di supporto delle scuole autonome.

SCUOLE EUROPEE

Articolo 58 comma 2 lettere i) e i-bis

Sintesi contenuto *Articolo 58 comma 2 lettera i) – Riorganizzazione della Scuola europea di Brindisi*

Il primo e il secondo ciclo della Scuola Europea di Brindisi sono accorpati in un'unica istituzione scolastica.

Articolo 58 comma 2 lettera i-bis) - Scuola europea di Parma

La scuola europea di Parma potrà, dall'entrata in vigore del decreto, chiedere alle famiglie dei non dipendenti dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e delle società convenzionate il pagamento di una retta di importo non superiore ai 2000 euro all'anno.

UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM

Articolo 60 comma 1 (Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore)

Sintesi contenuto L'Articolo 60 comma 1 stanziava **per il 2021, 50 milioni di euro** per misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19. Tali risorse sono finalizzate a favorire

- l'attività di **orientamento e tutorato** a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore,
- **azioni di recupero e inclusione**, anche con riferimento agli **studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**.

Beneficiarie di queste risorse le **università, anche non statali legalmente riconosciute** ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le **istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica** di cui all'articolo 1 della Legge 508/99

Articolo 60 ter (Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno)

Sintesi contenuto L'articolo 60-ter prevede che con la finalità di **promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno**, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia **che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000**, è riconosciuto un **contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021**. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.

Articolo 61 (Fondo italiano per la scienza)

Sintesi contenuto Per il **finanziamento della ricerca fondamentale**, viene istituito il 'Fondo italiano per la scienza' con uno stanziamento di **50 milioni nel 2021 e 150 milioni a decorrere dal 2022**. L'assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC) con particolare riferimento alle tipologie denominate «Starting Grant» e «Advanced Grant».

**Articolo 9 comma da 1 quater a 1-sexies
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia**

***Sintesi
contenuto***

- L'Articolo 9 commi da 1-quater a 1-sexies,
- **fa salva l'autonomia scientifica** dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) **nelle attività svolte in coordinamento** (e non più in regime di convenzione) **con il Dipartimento della protezione civile**
 - assegna all'INGV, un **contributo di 15 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2022.

IeFP, IFTS, ITS

Articolo 58 comma 2 lettera e) (Validità dell'anno formativo)

Sintesi contenuto L'anno formativo dei sistemi regionali di IeFP, IFTS e ITS è considerato valido anche nel caso in cui non siano state raggiunte le ore minime a causa delle interruzioni dovute alla pandemia. Con particolare riferimento alle **attività cofinanziante** con le risorse dei **Fonsi Europei (Fondi SIE)**, qualora si determini una **riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi** di formazione delle attività svolte, sono **derogate le disposizioni** che prevedono in tali casi meccanismi di **riduzione dei contributi** (articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22)

SETTORI PRIVATI

Articolo 41 bis (Causali per la proroga del contratto a tempo determinato)

Sintesi contenuto Per la proroga dei **contratti a termine oltre i primi dodici mesi** - date le modifiche introdotte nel c.d. "decreto dignità" al dl 81/15 - viene aggiunta la possibilità di intervenire con la **contrattazione collettiva per determinare ulteriori causali per la proroga di ulteriori 12 mesi.**

Il nostro giudizio **Questa modifica viene incontro alle nostre richieste** fatte al tempo dell'emissione del decreto ed ha un impatto sensibile sui nostri tre contratti della scuola paritaria, consentendo di intervenire (come in passato) in sede di contrattazione nazionale sullo storico problema della contrattualizzazione dei non abilitati all'insegnamento.

Articolo 58 comma 5 e 5bis (Contributi alle scuole paritarie)

Sintesi contenuto Sono previsti **60 milioni di contributo alle scuole paritarie**, di cui 10 alle scuole dell'infanzia, da erogarsi a fronte della **pubblicazione nel proprio sito web** di: **organigramma, consulenze e collaborazioni, dotazione organica di personale e relative spese, numerosità dei tempi determinati, bilancio, patrimonio.**

ULTERIORI INTERVENTI

Articolo 27

(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

Sintesi contenuto L'Articolo 27 istituisce un **programma di monitoraggio nazionale** dedicato alle **persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato** finalizzato ad **assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale** modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. A tale fine il **Servizio Sanitario Nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale**, incluse nella **tabella A'** al Decreto Legge, **senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di 2 anni, a decorrere dal 26 maggio 2021**. Viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000.

Articolo 31 ter

(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei)

Sintesi contenuto L'articolo 31-ter per il periodo **dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, riduce al 5% l'aliquota IVA** applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedica integralmente finanziati dall'Unione europea e **acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca**, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro.

Articolo 50 ter

(Assunzioni di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza")

Sintesi contenuto L'articolo 50-ter **autorizza il Dipartimento della funzione pubblica** a bandire, nel limite di spesa di 20 mln di euro per il 2021 e di 40 mln per il 2022, **procedure selettive relative alle Regione Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, per l'accesso a **forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, della durata di 18 mesi** e in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente, a cui sono ammessi coloro che siano già inquadrati come **tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro** presso i **Ministeri della Cultura, della Giustizia e dell'Istruzione**.

Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

codice DM 1996	prestazione	Frequenza (*)
89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima	3,6,12,24 mesi
90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	3,6,12,24 mesi
90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3,6,12,24 mesi
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	3,6,12,24 mesi
90.82.5	VELOCITÀ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	3,6,12,24 mesi
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	3,6,12,24 mesi
90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3,6,12,24 mesi
90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3,6,12,24 mesi
90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3,6,12,24 mesi
90.16.4	CREATININA CLEARANCE	3,6,12,24 mesi
90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	3,6,12,24 mesi
90.22.5	FERRO [S]	3,6,12,24 mesi
89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso	3,6,12,24 mesi
91.48.5	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	3,6,12,24 mesi
91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	3,6,12,24 mesi
90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3,6,12,24 mesi
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter)	1 volta/anno
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	1 volta/anno
88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	1 volta/anno
89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	2 volte/anno
89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO	2 volte/anno
89.44.2	TEST DEL CAMMINO	1 volta/anno
87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]	1 volta/anno
in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti		
89.07	CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d'équipe	2 volte/anno
in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti		
94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	3,6,12,24 mesi
<p>(*) la frequenza indicata per ogni prestazione è quella massima e può variare In funzione della evoluzione o dell'indicazione clinica</p>		